



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2016

Disposizioni in materia di installazione obbligatoria di sistemi di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in condizioni di disagio

ONOREVOLI SENATORI. – Purtroppo aumentano sulle cronache di giornali i casi di maltrattamenti su soggetti deboli (malati, anziani, bambini) da parte di coloro che, invece, dovrebbero averne cura. Si citano, a titolo esemplificativo, l'episodio accaduto nel lontano 2013 (ma il processo è iniziato lo scorso febbraio) in una scuola del basso Polesine, dove una maestra di 50 anni sarebbe andata ben oltre i metodi educativi consentiti, ricorrendo alle sberle in faccia, sulle mani e sul sedere e urlando in più di un'occasione nei riguardi di una bambina con difficoltà psicomotorie; quello nella struttura «Istituti polesani» di Ficarolo, in provincia di Rovigo, che ha portato all'arresto di dieci persone tra medici, infermieri e operatori sanitari, tutti coinvolti in episodi di maltrattamenti gravi nei confronti dei degenti, affetti da problematiche invalidanti; infine, il più recente, risalente a marzo scorso, accaduto nella struttura Villa Matilde, nelle campagne di Bazzano, frazione di Neviano degli Arduini (PR), ove si sono consumati abusi e violenze su malati di Alzheimer e con problemi psichiatrici da parte degli operatori socio-sanitari. E tanti altri verificatisi a Roma, Milano, Grosseto, e vari luoghi.

Episodi, questi, che destano sdegno e sconcerto ogni qual volta si apprendono e che richiedono urgenti iniziative di prevenzione e tempestive misure deterrenti. Ecco perché si propone, con la presente iniziativa legislativa, l'installazione obbligatoria di telecamere in strutture, sia pubbliche che private o in convenzione, adibiti ad asili nido, scuola dell'infanzia, case di cura, e così via. Molto spesso, infatti, episodi come quelli citati vengono alla luce solo dopo le denunce dei familiari o di qualche inse-

gnante o infermiere non compiacente; comunque sempre quando il danno fisico e psicologico sui bambini e sugli anziani ormai è stato compiuto, talvolta addirittura in maniera irreversibile.

La presenza di telecamere nelle strutture, invece, non solo significa una maggiore garanzia per i genitori che affidano i propri figli o per i familiari che affidano i propri cari anziani o malati, certi che gli stessi potranno condurre la vita comunitaria da loro scelta o possano ricevere le cure e l'assistenza cercate, ma costituisce anche e soprattutto un valido strumento per evitare ogni eventuale comportamento non consono al ruolo di educatore o di assistente da parte di chi opera all'interno. L'eventuale installazione, peraltro, non viola alcun diritto alla riservatezza, perché come previsto anche nelle regole dettate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l'adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l'accertamento degli illeciti, l'installazione di telecamere è lecita se proporzionata agli scopi che si intendono perseguire.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, dunque, un termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge affinché tutti gli asili nido e le scuole dell'infanzia, siano esse strutture comunali che private, si dotino di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso. Stesso termine temporale di tre mesi è previsto all'articolo 2 per l'installazione del sistema di videosorveglianza nelle strutture a carattere socio-assistenziale. Sia per le strutture scolastiche che per quelle socio-sanitarie la gestione della sorveglianza è in capo

al responsabile della struttura, se privata, ovvero di competenza dell'amministrazione comunale e dei dirigenti delle aziende sanitarie locali se trattasi di strutture pubbliche o in convenzione (articolo 1, comma 2 e articolo

2, comma 2). L'articolo 3, infine, precisa, ai commi 1 e 2, a chi spetta l'onere dell'installazione che, comunque, con riguardo agli istituti scolastici, deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza (comma 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubbliche, private o parificate, devono dotarsi di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 è affidata esclusivamente al responsabile della struttura interessata ovvero, in caso di strutture pubbliche, anche a personale appartenente all'amministrazione comunale.

3. L'angolo di ripresa delle telecamere del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere limitato ai muri perimetrali dell'edificio, ai punti di accesso e al cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, devono essere dotate di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, in conformità a quanto prescritto dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 è affidata esclusivamente al responsabile della struttura interessata ovvero, in caso di strutture pubbliche o in convenzione, anche ai dirigenti delle aziende sanitarie locali.

Art. 3.

1. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali provvedono all'installazione di apparecchi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza nonché a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture ivi previste, siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle aziende sanitarie locali competenti per la vigilanza e per il controllo sulle strutture medesime.

2. Le strutture private o in convenzione adibite all'attività di asili-nido o scuole dell'infanzia e per finalità socio-assistenziali, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, provvedono autonomamente all'installazione degli apparecchi di videosorveglianza a circuito chiuso.

3. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso presso gli istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e tenere conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori.

